

Giovanni Jucci*

Il Difensore civico e la tutela dei diritti umani nella Regione Lombardia

Il settore in cui più frequentemente, si può dire ogni giorno, si presentano casi che, nella loro dolorosa storia, postulano interventi a difesa di diritti umani fondamentali, è quello della sanità.

È ben vero che in un paese civile esistono, o dovrebbero esistere, strutture adeguate per la difesa della salute. E, in effetti, nella Regione Lombardia, queste strutture esistono e svolgono ordinariamente le loro precipue funzioni. Con pregevoli successi, in particolare nei settori di alta specializzazione.

Non altrettanto accade, purtroppo, nel settore della medicina generale e, di tutti il più insufficiente, in quello dell'assistenza psichiatrica e degli handicappati in genere.

I pochi casi di cui riferirò saranno più che sufficienti per rendere evidente la rilevanza, molto spesso determinante, dell'intervento del Difensore civico mirato al fine di condurre a soluzione positiva vicende umane molto dolorose che la inadeguatezza, sotto molteplici profili, della struttura ospedaliera ovvero le disfunzioni burocratiche accentuate dalle incertezze di interpretazione della congerie di leggi sanitarie statuali e regionali, non avrebbero, altrimenti, consentito di risolvere.

Un primo caso concerne il ricovero di un soggetto portatore di handicap (psicosi, autismo precoce e agitazione psicomotoria) reso estremamente difficoltoso dal fatto che l'unico centro che avesse accettato di inserire in lista d'attesa il giovane era l'Istituto Ospedaliero di Sospiro, il quale, peraltro, assoggettava l'accoglienza al criterio della territorialità. Con la conseguenza che, risiedendo la famiglia del giovane in Milano, le possibilità di un inserimento di questi in tempi brevi si presentavano assai scarse.

Il Difensore civico, pur esulando il caso dalle sue competenze istituzionali, si rivolgeva al presidente dell'Istituto Ospedaliero esortandolo a tenere presente il disposto dell'art. 9 della L.R. 7.1.1986 n. 1, secondo il quale tutti i cittadini residenti in co-

* Difensore civico della Regione Lombardia.

muni della Lombardia debbono fruire delle prestazioni del sistema socio-assistenziale in condizioni di eguaglianza e senza alcuna distinzione.

Sottolineata la importanza sociale, oltre che giuridica, di questo fondamentale principio, dopo uno scambio di corrispondenza, il Difensore civico ha ottenuto dall'Istituto l'assicurazione che, nel rispetto della norma invocata, il giovane sarebbe stato ricoverato al più presto. Come difatti è avvenuto.

Ancora una volta in difesa dei portatori di handicap, il Difensore civico è intervenuto presso l'Assessorato regionale lombardo, in favore di tre giovani affetti da gravi disturbi neuro-psichiatrici ricoverati presso strutture residenziali situate in Piemonte, in quanto la USSL n. 79 di Voghera, che sopportava l'onere economico del ricovero, aveva manifestato l'intenzione di trasferire i giovani in centri, peraltro neppure individuati, situati in Lombardia. E ciò in obbedienza a disposizioni della Regione.

Consapevole del pregiudizio che sarebbe potuto derivare ai tre giovani dal mutamento delle cure e dell'ambiente di cui con profitto godevano, il Difensore civico, richiamate le disposizioni di legge in favore delle persone handicappate (art. 26 L. 23.12.78 n. 833 e art. 5 L. 5.2.92 n. 104), faceva rilevare all'Assessore regionale la inopportunità della revoca deliberata dei finanziamenti volti ad assicurare l'assistenza di soggetti minorati fuori dell'ambito regionale, proprio in considerazione della persistente carenza, in Lombardia, di strutture riabilitative residenziali.

Esortava, inoltre, gli organi regionali ad adottare i provvedimenti opportuni per garantire, anche nella Regione Lombardia, un accettabile livello di assistenza in questo particolare settore, in considerazione dell'estremo bisogno di aiuto sanitario ed economico delle famiglie dei soggetti handicappati.

L'intervento sortiva esito favorevole, con riguardo sia al caso segnalato, sia alla situazione relativa ai ricoveri psichiatrici in strutture situate anche al di fuori del territorio lombardo.

L'assessore interessato informava inoltre che era stato altresì confermato e ampliato il sistema delle convenzioni con istituti di riabilitazione.

Successo incontravano altri due interventi in favore, rispettivamente, di un alunno portatore di handicap, cui si riusciva ad assicurare prestazioni di assistenza "ad personam" presso la scuola materna e di un giovane venticinquenne affetto da schizofrenia grave cronica, in favore del quale si riusciva ad ottenere dalla USSL competente, il mantenimento di un educatore privato sino a quando questi non avrebbe potuto essere utilmente sostituito dall'intervento del servizio psichiatrico territoriale.

L'intervento dell'Ufficio aveva esito positivo in un altro caso molto pietoso riguardante una bambina cieca assoluta cui è stato riconosciuto il suo stato di invalida civile, con l'attribuzione dei relativi benefici economici, soltanto dopo che l'insistito interessamento del Difensore civico aveva convinto la USSL competente a mutare la propria originaria errata diagnosi.

Mi sembrano degni di citazione altri due casi, sebbene per essi ancora non si sia arrivati alla conclusione.

Un giovane di diciotto anni, convivente con la propria madre, da qualche tempo si reca per periodi prolungati nella Bosnia-Erzegovina per portare aiuti e prestare assistenza a parenti ivi residenti.

La USSL n. 11 di Como ha negato la copertura sanitaria durante i viaggi all'este-

ro del giovane, in quanto la dizione "familiare a carico" contenuta nella convenzione italo-jugoslava "viene intesa secondo quanto riportato sul testo unico e successive modificazioni sugli assegni familiari".

Le argomentazioni giuridiche fatte valere dal Difensore civico nel suo intervento presso la USSL prima e presso l'Assessorato regionale della Sanità poi, non hanno convinto gli interlocutori, ma hanno avuto almeno l'effetto di far decidere l'assessore a formulare un quesito in argomento al Ministero della Sanità, visto che l'assistenza all'estero è di competenza statale.

Al presente non è ancora noto il parere del Ministero.

Di un'ultima vicenda, che pure concerne la tutela dei diritti umani, mi sto interessando in questi giorni.

È un caso particolare che riflette le vicissitudini amare in cui si dibattono gli immigrati e che sollecita, a mio giudizio, la tutela dei diritti umani a cagione della insufficiente protezione apprestata dalle disposizioni legislative.

La Commissione centrale per il riconoscimento dello "Status" di rifugiato con sede in Roma, presa in esame la domanda del cittadino eritreo di nazionalità etiopica Alem A.B., nato ad Asmara nel 1965 e dimorante a Milano, volta ad ottenere il riconoscimento dello "Status" di rifugiato, ha respinto la domanda avendo ritenuto che la posizione del ricorrente doveva essere considerata rientrare nella cosiddetta immigrazione di carattere prettamente economico.

In conseguenza di questa ripulsa, il prefetto di Milano ha decretato l'espulsione dell'immigrato.

L'Ufficio, informato dall'interessato, ha appreso che il sig. Alem è persona professionalmente qualificata e di cultura superiore alla media (è laureato in chimica).

Inoltre, durante la guerra tra l'Etiopia e l'Eritrea, egli è stato obbligato, in ragione della propria professione di chimico, a svolgere mansioni che favorivano l'esercito di Menghistù ma danneggiavano gravemente la popolazione eritrea.

Più precisamente, al sig. Alem era stato chiesto di "cancellare" dalle derrate di aiuti internazionali, inviati dalla Croce Rossa, tutti i marchi e contrassegni che potessero rivelare la destinazione di quei beni di prima necessità alla popolazione civile, rendendone in tal modo più agevole il saccheggio da parte dell'esercito etiopico.

Rifiutatosi, in seguito, di continuare a sabotare gli aiuti in danno degli eritrei, egli dovette subire persino il carcere.

È purtroppo noto quanto la situazione politica dell'Eritrea sia tuttora estremamente precaria ed instabile a cagione della continua minaccia dei gruppi paramilitari che rendono molto difficile lo svolgimento pacifico della vita quotidiana della popolazione civile.

Inoltre, la posizione del sig. Alem è aggravata dal fatto che egli agli occhi dei cittadini eritrei appare un collaboratore di Menghistù mentre dagli etiopi viene considerato un militante della resistenza eritrea.

Da tutto ciò è apparso chiaro all'Ufficio che l'istante non è in grado di rientrare nel suo paese senza correre seri rischi per la sua vita e certamente gravi difficoltà per il suo sostentamento.

Si doveva fare il possibile per evitare a questo giovane di dover affrontare simili prospettive.

L'Ufficio ha ritenuto di dover spiegare tre distinti interventi: il primo nei confronti della Commissione centrale per perorare la concessione al sig. Alem dello "Status" di rifugiato insistendo sulle peculiarità della sua condizione; il secondo rivolto al Prefetto di Milano perché questi, in considerazione della sospensione del provvedimento di espulsione deliberato dal T.A.R., concedesse all'emigrato la facoltà di frequentare il corso di formazione professionale presso la Regione, cui egli si era già iscritto, per porlo in condizione di trovare più agevolmente un lavoro; con il terzo intervento l'Ufficio si è diretto al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore all'istruzione prospettando anche agli organi regionali la precaria situazione del sig. Alem e chiedendo che fosse consentito a quest'ultimo la frequenza del corso professionale.

Sono fatti recenti, questi, e non sono in grado di conoscere se la vicenda avrà o no esito favorevole per l'istante. È certo però che l'Ufficio persisterà con tutto l'impegno per rendere concreta, in questo pietoso caso, la tutela del diritto alla vita di una persona che si trova a vivere tra noi per assicurarsi la sopravvivenza e che altro torto non ha che di essere cittadino di un paese diverso dal nostro, e cionondimeno degno della più profonda considerazione sul piano dei diritti umani.

Concludo con il dire che il mio Ufficio si batte ogni giorno per perorare la causa degli invalidi civili ai fini del riconoscimento del loro stato e delle provvidenze economiche che loro competono, nonché per far ottenere il rimborso delle spese ai debenti che sono stati costretti, dall'urgenza o dal difetto di adeguate strutture sanitarie regionali, a farsi ricoverare all'estero.

L'esito dei nostri interventi presso le USSL e presso la Regione Lombardia è stato sovente positivo.

Posso aggiungere, con soddisfazione, che, dopo tante sollecitazioni e denunce, dirette anche al Consiglio regionale mediante relazione specifica, infine è stata emanata la L.R. 5.11.1993, n. 36, avente per oggetto la disciplina dell'assistenza indiretta.

Con che è stato posto rimedio ad un vuoto legislativo in questa specifica materia che da anni ha lasciato in moltissimi casi privi di assistenza sanitaria gratuita i cittadini della nostra regione.

Se, in accoglimento delle nostre ripetute istanze, la Regione Lombardia adeguerà la normativa concernente l'istituto del Difensore civico alle esigenze che le condizioni non sufficientemente considerate della convivenza civile impongono, la "difesa civica" ne trarrà grande giovamento, e con maggior ragione il Difensore civico potrà essere considerato "il magistrato naturale dei diritti umani". ■